



Potenza, 12/07/2024

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@pec.mase.gov.it**

**p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it**

Oggetto: [ID_VIP: 9570] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Spinamara Soprana", della potenza di 19,9584 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro di Montemilone (PZ). Proponente: Spinamara Soprana S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.- Osservazioni ARPAB

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n. 0109571 del 13/06/2024, registrata al protocollo agenziale n. 0009885/2024 in data 14/06/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dell'Autorità competente al link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9649/14181>, si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio **Suolo Rifiuti e Siti Contaminati** (prot. ARPAB 11505/2024) presa visione della documentazione rappresenta quanto segue.

Per la matrice terre e rocce da scavo, il documento denominato "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo" novembre 2022, non è esaustivo rispetto a quanto previsto dal all'art.24, comma 3 lettere b) e c) del DPR 120/2017. Tra le profondità di indagine va inserito il campione 3 (oltretutto citato a pag. 33 del sopra citato documento): zona intermedia tra il campione 1 e 2.

Infine, per una migliore valutazione della proposta del "Piano di caratterizzazione" è opportuno corredare l'elaborato di una planimetria indicante i punti di indagine, la profondità prevista per gli scavi, riferita alle specifiche di progetto, nonché il numero di campioni prelevati per ogni punto di indagine con la relativa profondità. Pertanto, si chiedono chiarimenti ed integrazioni sulla scorta delle osservazioni sopra riportate.

*Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali
Dirigente Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223
Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213*

Per quanto attiene alle tematiche **ecosistemi terrestri, biodiversità e uso del suolo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 11404/2024) analizzata la documentazione disponibile sul sito dedicato, osserva quanto di seguito riportato.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (A13.C Piano di Monitoraggio Ambientale di Novembre 2022) prevede tra le componenti ambientali da sottoporre a monitoraggio la Fauna, nella fattispecie mammiferi ed avifauna. A tal proposito, si valuta come sufficienti gli obiettivi, le modalità e i parametri del rilevamento e l'articolazione temporale delle indagini per l'avifauna. Mentre per quanto riguarda i mammiferi, per i quali viene indicato che verranno eseguite *“Registrazione dei segni di presenza lungo segmenti fluviali”* (pag. 20 di 33), non risulta esplicitato con quali modalità verrà eseguita la raccolta dati per valutare i segnali di presenza, quali segnali di presenza vengono presi in considerazione (tane, feci, residui alimentari) e le modalità di discriminazione/riconoscimento. A tal proposito, le Linee Guida Ministeriali: *“Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) Indirizzi metodologici specifici: Biodiversità (Vegetazione, Flora, Fauna) (Capitolo 6.4) REV. 1 DEL 13/03/2015*, indicano come applicative anche attività di campionamento diretti e indiretti attraverso stazioni di trappolamento (es: foto trappole, *air tubes* ecc), piuttosto che su soli segnali di presenza. Non vengono inoltre esplicitate le modalità di elaborazione dei dati al fine di conseguire gli obiettivi del PMA. Ancora, si ritiene non condivisibile, che la registrazione della presenza venga effettuata solo lungo i segmenti fluviali, ma dovranno essere presi in considerazione anche altri ambienti rinvenibili sull'area di studio, facendo particolare riferimento agli ambienti naturaliformi.

Pertanto, questo Ufficio osserva che il PMA venga rimodulato per la componente *“Mammiferi”* tenendo presente quanto indicato dalle suddette linee guida, indicando chiaramente:

- la localizzazione delle aree di indagini entro cui effettuare i monitoraggi;
- gli eventuali indicatori da utilizzare;

al fine di realizzare gli obiettivi del PMA.

Infine si osserva che il Progetto di Monitoraggio non include il monitoraggio del recupero della fertilità del suolo e del microclima in ossequio alle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di agrivoltaico del 2022.

In merito alla matrice **acque**, l'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (prot. ARPAB n. 11417/2024) esaminata la documentazione, riscontra che nell'area di progetto il livello di falda acquifera risulta attestarsi ad una profondità di circa 30 metri dal p.c. (come citato al capitolo 6 della *Relazione Geologica*). Considerato il tipo di intervento, il Proponente prevede un monitoraggio della componente idrica limitato alle sole acque superficiali.

Relativamente a quanto riscontrato, al fine di minimizzare gli impatti originati direttamente ed indirettamente nelle aree di lavoro durante le vari fasi dell'opera, si espongono le seguenti osservazioni.

Per il **Piano di Monitoraggio Ambientale** si raccomanda quanto segue:

- compatibilmente con quanto previsto nel PMA allegato alla suddetta documentazione, per il monitoraggio dei parametri chimico-fisici in situ, chimico-batterologici in laboratorio ed analisi biologiche dovranno essere utilizzate metodiche di campionamento ed analisi nel loro stato di revisione più aggiornato;
- per i parametri normati inerenti alle acque superficiali si deve far riferimento al D. Lgs. n. 172/2015;
- la durata e frequenza del monitoraggio, a seconda delle tipologie di parametri da indagare, dovrà seguire le indicazioni del DM 260/2010 e ss.mm.ii., nonché delle linee guida nazionali per i PMA di opere soggette a VIA (*Indirizzi metodologici specifici: Ambiente Idrico – Capitolo 6.2 - REV. 1 del 17/06/2015*);
- le stazioni di monitoraggio dovranno essere georeferenziate nel sistema di riferimento WGS84 o ETRS89 e rappresentate su apposito elaborato cartografico corredato di indicazioni sulla direzione del deflusso idrico insieme ad eventuali isopieze.

Per le **attività di cantiere** si specifica quanto segue:

- nei punti in cui è prevista la trivellazione orizzontale controllata (TOC) è opportuno che vengano utilizzati fluidi eco-compatibili certificati in modo da ridurre i potenziali impatti negativi sulla componente idrica;
- garantire il regolare funzionamento e l'integrità del sistema di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche per un corretto deflusso degli apporti idrici sulle aree di progetto;
- provvedere alla regolare manutenzione dei mezzi d'opera e alla corretta esecuzione delle attività previste al fine di evitare sversamenti di sostanze liquide sul terreno; nell'eventualità che si dovessero verificare rilasci accidentali di oli o carburanti dovuti a malfunzionamenti e/o guasti, nonché ad incidenti tra automezzi, si dovrà provvedere tempestivamente ad attuare le dovute procedure di emergenza utilizzando i kit anti-sversamento (dotati di materiale assorbente) predisposti adeguatamente all'interno del cantiere;
- eventuali rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su superfici impermeabili (da rimuovere al termine dei lavori), in maniera tale da raccogliere eventuali perdite di fluidi e gestirli secondo normativa; qualora tale attività sia svolta con mezzi mobili dovrà

essere garantita la regolare tenuta e l'assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito protocollo;

- l'impresa dovrà gestire ed ottimizzare l'impiego della risorsa idrica, riducendo al minimo l'approvvigionamento e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;
- tutti i manufatti (Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili, devono essere posti su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni eventuale forma di riversamento di inquinanti sul terreno;
- gli eventuali sottoprodotti originati durante le fasi di esecuzione dell'opera (ad esempio: acque di lavorazione con additivi, idrocarburi ed oli, acque di lavaggio delle ruote dei mezzi), dovranno essere trattati secondo la normativa vigente;
- fatte salve specifiche e imprescindibili esigenze, non deve essere effettuato il lavaggio delle betoniere/autobetoniere nel sito di progetto.

Per quanto concerne la matrice **aria**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 11/2024) esaminata la documentazione disponibile sul sito web dedicato, ritiene necessaria la mitigazione degli impatti durante l'installazione, le manutenzioni programmate e straordinarie, nonché la dismissione del sito, che comportano lavorazioni legate ai movimenti di terra e al transito degli automezzi, o anche per effetto dell'erosione aerogena che comportano l'innalzamento di polveri.

Pertanto, nelle suddette fasi, il proponente dovrà prevedere ed assicurare il rispetto delle misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'innalzamento di polveri, in conformità a quanto previsto nella Parte I dell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento.

Per quanto attiene al monitoraggio della componente atmosfera, previsto dal proponente e riportato nell'elaborato "A_13_c_PMA_Piano_monitoraggio_ambientale", si condividono la durata, le misure, proposte e il monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti PTS, PM10, PM2.5, NOx, CO, Benzene, Benzo(a)pirene, SO₂, O₃, Metalli Pesanti, contemporaneo a monte e a valle della direzione prevalente del vento dominante in tutte le fasi, fermo restando il rispetto dei metodi di riferimento di cui all'Allegato VI del D.Lgs 155/2010 ss.mm.ii., mentre con riferimento alle frequenze proposte si ritiene che queste debbano essere trimestrali anziché quadrimestrali.

Si ritiene comunque necessaria l'integrazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale con le seguenti informazioni rispetto al monitoraggio previsto:

- Posizione (coordinate ed inquadramento cartografico) dei punti A e B proposti su cui si intende effettuare il monitoraggio in quanto genericamente individuati;
- Metodiche di campionamento;
- Tipologia della strumentazione da utilizzare.

In merito alle tematiche **rumore e elettromagnetico**, il competente Ufficio (prot. ARPAB n. 11566/2024) **osserva quanto di seguito.**

Nel merito del procedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della Legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, si fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente attraverso la redazione dell'istruttoria tecnica sul "*Documento Previsionale d'Impatto Acustico - DPIA*", sulla "*Relazione di Impatto Elettromagnetico - RIE*", e attraverso la redazione del contributo relativo all'attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento.

In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle Amministrazioni Comunali coinvolte nel procedimento, l'espressione definitiva dell'assenso o dissenso in materia di Inquinamento Acustico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d) della Legge 447/1995, e in materia di Inquinamento Elettromagnetico, ai sensi degli artt. 8 e 14 della Legge 36/2001.

Ciò premesso, riguardo alle specifiche matrici ambientali Rumore e Campi Elettromagnetici, si è preso atto dei documenti disponibili sul sito dedicato ed in particolare, sono stati visionati, i seguenti elaborati:

- *A.8 Relazione impatto elettromagnetico*

Dall'esame degli elaborati, si rappresenta che le manca il DPIA e per gli aspetti elettromagnetici la Relazione non valuta l'effetto ai ricettori e pertinenze siti nell'area vasta comprendente anche la nuova SSE ne tanto meno l'eventuale effetto cumulo con altri impianti.

Visto il crescente numero di installazioni esistenti e di procedimenti autorizzativi in corso (sia nazionali che regionali), è necessario che la documentazione progettuale e le valutazioni siano aggiornate come di seguito dettagliato, anche al fine di valutarne l'effetto cumulo. Pertanto, nel seguito, si elencano i contenuti minimi necessari affinché gli elaborati DPIA e RIE siano completi per la corretta valutazione previsionale dell'impatto acustico e dell'impatto elettromagnetico.

Tematica inquinamento acustico.

Il Documento Previsionale d'Impatto Acustico, previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, redatto da Tecnico Competente in Acustica, come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della Legge medesima, che occorre venga redatto e contenga:
per la valutazione della fase di esercizio:

- A.1. Definizione e rappresentazione dell'area vasta di esercizio, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto.
- A.2. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.3. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- A.4. Censimento di tutti i Ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.5. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (installazione e opere connesse) fisse e/o mobili. Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (es. inverter, cabine di campo, cabine di consegna, stazioni utente, sistemi di storage- SSE di trasformazione, stazioni elettriche - SE del distributore ecc.). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata dal valore del livello di emissione sonora, del tempo e periodo di funzionamento.
- A.6. Definizione del Clima Acustico dell'area vasta per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998 e dei Ricettori.
- A.7. Stima del contributo immissivo delle sorgenti sonore dell'impianto. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione ai punti di verifica dell'area vasta.
- A.8. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle installazioni, ambiente esterno e ai Ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo delle sorgenti sonore dell'impianto. Per considerare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso di realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.9. Valutazione del rispetto dei valori del limite di Legge vigente, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e/o notturno, nonché di quelli previsti da eventuali regolamenti locali.
- A.10. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di Legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della Legge 447/1995, da parte dell'Amministrazione comunale in qualità di Autorità Competente in materia di Inquinamento Acustico.

- A.11. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta e delle opere in progetto comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i Ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti 1, 3, 4, 5, 10).
per la fase di cantiere (attività temporanea) (mancante):
- A.12. Definizione dell'area vasta di cantiere, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti della realizzazione del progetto. L'area vasta deve essere definita avendo individuato l'area interessata dal progetto e tutte le opere connesse al funzionamento dello stesso, tutte le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.
- A.13. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.14. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta siano presenti altri impianti produttivi, infrastrutture di trasporto e altre sorgenti selettivamente identificabili.
- A.15. Censimento di tutti i Ricettori presenti nell'area vasta di cantiere. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle aree di cantiere). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.16. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti sonore utilizzate nelle diverse fasi lavorative come attrezzature e macchine di vario tipo. Per censimento e caratterizzazione si intende la descrizione puntuale del valore del livello di emissione sonora, del periodo, del tempo e del luogo di funzionamento.
- A.17. Definizione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
- A.18. Stima del contributo immissivo degli scenari emissivi. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i punti di verifica dell'area vasta.
- A.19. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle aree di cantiere, ambiente esterno e ai Ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli scenari emissivi. Per valutare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.20. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge vigenti, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991 nel periodo diurno e notturno, salvo che non si dichiarino l'orario di lavoro esclusivamente nel periodo diurno, nonché, di quelli previsti da eventuali regolamenti locali.

- A.21. Indicazione nel documento che si provvederà a richiedere l'autorizzazione al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di Autorità Competente in materia di inquinamento acustico.
- A.22. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge. In tal caso, l'autorizzazione prevista al precedente punto A.21 sarà in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995.
- A.23. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta, delle opere in progetto e delle aree di cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i Ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A:12, A.14, A.15, A.16, A21).

Prescrizioni per il monitoraggio/controllo

- A.24. Per la fase di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà eseguire campagne di rilievo fonometriche periodiche in corrispondenza dei ricettori prossimi al fronte di avanzamento dei lavori, per i quali abbia stimato il maggior impatto acustico. L'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, e la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.
- A.25. Per la fase di esercizio, dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di controllo che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi. Le misure fonometriche dovranno essere eseguite al confine di ciascun campo in corrispondenza delle sorgenti sonore identificate, al perimetro esterno della recinzione della stazione di trasformazione, al perimetro della recinzione di eventuali altri manufatti nonché presso eventuali ricettori posti nelle immediate vicinanze. Il controllo dovrà essere ripetuto in caso di esposti, nonché ove intervengano modifiche impiantistiche, la cui comunicazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di documento previsionale di impatto acustico aggiornato, al fine della loro preventiva autorizzazione..

Tematica inquinamento elettromagnetico.

La relazione d'impatto elettromagnetico (RIE) deve essere redatta ai sensi della Legge 36/2001 da tecnico abilitato, occorre venga rivista affinché contenga quanto segue:

- E.1. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria a livello statale e regionale o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.

- E.2. Descrizione del progetto con l'indicazione puntuale di tutte le opere previste (campi, sottocampi, inverter, cabine di campo, cabine di consegna, cavidotti ed elettrodotti, stazioni utenza, stazione elettrica di distribuzione), il tutto fino al collegamento alla RTN e relativo ampliamento.
- E.3. Censimento di tutti i Ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti), dalle SSE, compresa l'area vasta fino al collegamento alla RTN e relativo ampliamento. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. L'eventuale assenza di Ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, Ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili"
- E.4. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riconducibili al progetto (campi e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (inverter, cabine di campo, cabine di consegna, stazioni utente - SSE di trasformazione, stazioni elettriche - SE del distributore), area di collegamento alla RTN. Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso il valore di campo.
- E.5. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto delle opere di rete interne al campo fotovoltaico (inverter, linee elettriche, cabine di campo e cabina di consegna), dei collegamenti (eventuale cavidotto ed elettrodotto), della stazione utente fino alla stazione elettrica del distributore, fino alla SSE della RTN e relativo ampliamento.
- E.6. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei Ricettori e delle relative pertinenze, che tengano conto della destinazione d'uso e delle distanze con le opere riconducibili ai vari progetti.
- E.7. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere in progetto e di quelle riconducibili agli altri impianti che generano l'effetto cumulo, con l'identificazione di tutti i Ricettori e le relative aree di pertinenza, con la rappresentazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto, per tutta l'area vasta.

Prescrizioni per il monitoraggio/controllo

- E.8. Per la fase di esercizio, dovrà eseguire misure del campo elettrico e magnetico in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emmissive di CEM ed in prossimità dei recettori sensibili e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di maggiore illuminazione. Inoltre, andranno eseguite anche in aree con criticità elettromagnetica, ad esempio nei punti in cui il cavidotto non è interrato e costeggia un ponte.
- E.9. Dovrà ripetere il monitoraggio ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- E.10. Dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio.

E.11. Dovrà trasmettere gli esiti delle misurazioni all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Tutto ciò fatto salve eventuali ulteriori e/o diverse valutazioni del Comune quale Autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la tematica campi elettromagnetici.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente